

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## Tracce della cultura canonistica a Vercelli

Quando, nel 1228, i delegati del comune stipulano l'accordo con gli scolari patavini che si impegnano a trasferirsi a Vercelli, viene previsto che, tra i maestri, oltre a tre dottori di diritto civile, ci siano due decretisti e due decretalisti<sup>1</sup>. È una richiesta specifica degli studenti che vengono a Vercelli, ma corrisponde anche ad una posizione di progressivo prestigio scientifico della dottrina canonistica e di estrema autorevolezza della Chiesa romana. È un percorso lungo e complesso iniziato neanche un secolo prima con il Decreto di Graziano, scientifico e politico insieme<sup>2</sup>: se i civilisti del tempo possono con malcelato orgoglio affermare che «civilista sine canonista parum valet; canonista sine civilista nihil»<sup>3</sup>, alla metà del Duecento il maestro bolognese Odofredo Denari giunge ad affermare che «dominus papa ratione peccati intromittit se de omnibus»<sup>4</sup>.

Su questi temi generali avremo modo di tornare, e l'averli richiamati vuole adesso soltanto rimarcare come anche l'Università vercellese nasca, negli insegnamenti giuridici, con una consistente presenza canonistica. Nelle fonti al momento disponibili, o almeno per quelle che ho avuto modo di consultare, le tracce lasciate dai cultori di diritto canonico non sono certo

---

\* Pubbl. in *L'Università di Vercelli nel Medio Evo*, Atti del II Congresso storico vercellese, Vercelli, 23-25 ottobre 1992, Vercelli 1994, pp. 243-254.

<sup>1</sup> Il testo è in F.C. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo (Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, trad. ital. di E. Bollati), III, Torino 1854, pp. 257-262. Per un inquadramento bibliografico si veda D. MAFFEI, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. Ricerche su Ugolino da Sesso*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», I (1990), p. 23.

<sup>2</sup> Sull'integrazione dei due ordinamenti, civile e canonico, si vedano G. FRANSEN, *L'aspect religieux du droit*, in *Chiesa diritto e ordinamento della «Societas Christiana» nei secoli XI e XII* (Atti della nona Settimana internazionale di studio. Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983), Milano 1986 e E. CORTESE, *Legisti, canonisti e fondisti: la formazione di un ceto medio-vale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* (Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistola nei giorni 20-25 settembre 1979), Pistola 1983, p. 239 e sgg.

<sup>3</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, p.84.

<sup>4</sup> M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1991<sup>5</sup>, p. 88.

numerose: la mia indagine ha dovuto, quindi, limitarsi a prendere in considerazione una fonte diretta, quali le questioni del giurista Giuliano da Sesso, ed una indiretta, cioè alcuni manoscritti giuridici esistenti presso la Biblioteca capitolare di Vercelli. Da queste testimonianze appaiono sia la conferma di alcune caratteristiche di evoluzione della scienza nella prima metà del secolo XIII, sia le tracce di una circolazione di opere fondamentali nello sviluppo della stessa.

È noto, infatti, che, anche per il diritto canonico, il punto di partenza sia l'Università di Bologna, e, al pari di quella civilistica, anche la scuola canonistica vede intrecciarsi, alle proprie origini, realtà e leggenda<sup>5</sup>.

Le figure dei mitici fondatori, Pepone, Irnerio e Graziano, rimangono in gran parte avvolte nel mistero, mentre conosciamo meglio l'ambiente in cui la scuola sorge e le implicazioni legate alla politica pontificia, imperiale e comunale che ne hanno accompagnato i primi incerti passi ed il più spedito cammino successivo.

Dagli studi più recenti emerge che, tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XII, si afferma per iniziativa privata, a Bologna, l'insegnamento del diritto romano il quale riscuote un successo sempre crescente, se è vero, come afferma Rodolfo il Nero, che « tale diritto in un primo tempo dispiacque ai Principi, in quanto cancellava le loro antiche consuetudini, ma la sua conoscenza, data la diffusione di quella scienza, finì per trovare grazia presso di loro »<sup>6</sup>.

Certo i fermenti del rinnovato ambiente cittadino – e qualcosa di paragonabile, come vedremo, accadde a Vercelli – hanno contribuito alla libera espressione ed alla diffusione di questa nuova esperienza di studio, ma, almeno fin dopo la metà del secolo XII, Comune, Papato ed Impero non sembrano determinanti per la storia dell'istituzione universitaria. In tale clima di fervore scientifico si innesta, intorno al 1140, il rinnovato studio del diritto canonico: l'esordio, con il Decreto di Graziano, è impreveduto e maestoso.

---

<sup>5</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980*, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 241-256.

<sup>6</sup> H. GRUNDMANN, *La genesi dell'Università nel medioevo*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. ARNALDI, Bologna 1974, pp. 91-92.

La nuova presenza è stata interpretata dalla storiografia sulle Università come complementare e quasi funzionale alla parallela scuola civilistica, e la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei due diritti: l'uno assume più affinate tecniche giuridiche, e l'altro principi maggiormente funzionali alla nuova società.

I più aggiornati studi sul Decreto, e soprattutto la progressiva identificazione degli apporti successivi che hanno concorso al completamento dell'opera, hanno dimostrato l'estraneità dei testi romanistici all'originale opera graziana. Tali acquisizioni hanno stimolato un ripensamento della storia universitaria bolognese, con il risultato di rompere il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e di ridonare all'esperienza canonistica delle origini del Decreto le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche, che sono state probabilmente solo di tipo esteriore ed organizzativo<sup>7</sup>.

Per riacquistare alla storia universitaria bolognese delle origini gli effettivi termini della dialettica di due posizioni scolastiche e culturali ben separate ed individualizzate, gli storici del diritto canonico hanno prestato una attenzione del tutto particolare alla prima e fondamentale opera della scuola del diritto canonico classico ed al suo fondatore. Si può ritenere sicuro che Graziano abbia composto e commentato, intorno al 1139/40, una parte sostanziale della *Concordia*, rivelandosi un insegnante con conoscenze ed interessi teologici e con una visione da giurista. Diritto e teologia si confermano, nel loro gioco di interferenze e spesso di confusioni, le costanti intorno a cui il Decreto svolge i suoi temi ecclesiologici e svela la politica culturale del suo autore<sup>8</sup>. Con l'inserzione successiva dei testi di diritto romano si apre la prima fase di quella che è stata definita «la penetrazione del diritto romano» nel diritto della Chiesa attraverso il filtro della scuola<sup>9</sup>.

Il periodo successivo al Decreto di Graziano è soprattutto caratterizzato dall'assunzione da parte dei canonisti di una più precisa coscienza della propria funzione, in sintonia con una politica pontificia più aggressiva ed

---

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo* cit., p. 242.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 243.

<sup>9</sup> P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV (1140-1254)*, Paris 1964.

ecumenica, tendente, per usare un'espressione ormai famosa, ad armonizzare le dissonanze provenienti dal composito organismo ecclesiale<sup>10</sup>.

Fondamentale è certamente, per la crescita della canonistica, l'opera scientifica delle prime generazioni di giuristi successivi a Graziano. Tra costoro un'attenzione maggiore e forse giudizi meno frettolosi di quello, ormai traluzio, di essere solo un modesto imitatore, meriterebbe Giovanni da Faenza: la notevole circolazione della sua opera – una copia è anche nell'Archivio Capitolare di Vercelli<sup>11</sup> – e l'influenza esercitata dovrebbero far rivalutare le sue doti di completezza, di chiarezza espositiva e l'originalità di talune soluzioni.

Dopo di lui inizia, con Simone da Bisignano, l'inserzione nelle opere di dottrina delle decretali *extravagantes*, a significare sia l'apertura di più ampi orizzonti per la scienza canonistica, sia un rapporto diverso con l'opera graziana, a cui si ritiene che le decretali possano derogare: la conseguenza più rilevante è un più stretto collegamento con la nuova realtà del potere pontificio, di cui la legislazione più recente è supporto teorico e pratico.

Dopo il 1190 si fa tradizionalmente iniziare una nuova fase della storia del diritto canonico medievale, forse più complessa ma anche più interessante per una serie di elementi legati alla politica ed alla normativa ecclesiastica: attraverso quest'ultima, soprattutto con Innocenzo III, la riflessione dei canonisti si arricchisce di nuovo materiale e di nuovi temi.

Elemento caratterizzante di questo periodo è certo l'evolversi dell'Università di Bologna ed il diverso atteggiarsi dei suoi rapporti con Impero e Papato. Dopo l'ufficializzazione del successo e dell'importanza dello Studio ad opera di Federico I Barbarossa con la costituzione *Habita*, è la Chiesa che soprattutto si rivela capace di comprendere ed utilizzare le potenzialità dell'istituzione universitaria. Aumentano progressivamente il peso e la potenza locale dell'organizzazione ecclesiastica, che si manifesta nei modi più diversi, dalla predicazione dei francescani e dei domenicani, all'apertura dei conventi alle *scholae*, alla conservazione e ricopiatura dei libri. Aumenta il numero degli ecclesiastici che frequentano lo Studio. La Chiesa entra quin-

---

<sup>10</sup> S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, Latrobe 1960.

<sup>11</sup> R. PASTE, *Inventario dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Vercelli*, Firenze 1924, segn. Arch. capit. 91, p. 27, identificato da S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*, *Prodromus Corporis Glossatorum*, I, Città del Vaticano 1937, p. 123.

di di prepotenza nell'Università e tenta di appropriarsi della cultura, ormai egemone, ivi prodotta.

L'istituzione è esaltata dalla dottrina ed i maestri sono del pari altamente considerati. Sono due i momenti di ufficializzazione di questi processi: il primo scientifico, con l'invio a Bologna della *Compilatio Tertia* e della *Compilatio Quinta*, ed uno politico, con l'intervento di Onorio III contro il podestà bolognese, culminato con l'affidamento degli studenti all'arcidiacono per la laurea.

È proprio questo il periodo, iniziato nel 1190 col passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum*, della grande fioritura canonistica: diventa definitivo il distacco dalla teologia, predomina la nuova legislazione, si afferma e si allarga un diverso uso del diritto romano. In questo contesto opera Bernardo da Pavia, uno dei più attivi artigiani del diritto della Chiesa, attento raccoglitore del materiale canonico sfuggito all'attenzione di Graziano, o da questi escluso, e delle decretali successive all'opera del fondatore della Scuola, nel *Breviarium Extravagantium*: egli è anche autore di un *Summa* di cui una copia è conservata nell'Archivio Capitolare di Vercelli<sup>12</sup>. Nella medesima collezione di manoscritti vercellesi sono comprese altre due importanti opere dei primi anni del XIII secolo: una copia della collezione di decretali di Alano Anglico, famoso, oltre che per la sua preparazione ed acutezza di giurista, anche per essere stato il tramite della dottrina bolognese in Inghilterra<sup>13</sup>; si conserva anche una copia dell'apparato alle prime due *compilationes antiquae* di Tancredi, una delle figure più rappresentative di tutta la scuola bolognese, che ci ha lasciato un *Ordo iudiciarius*, la cui diffusione ha fatto sì che la fama dell'autore sia stata soprattutto legata ad essa, relegando in secondo piano l'attività di raccoglitore e commentatore di decretali<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> R. PASTE, *Inventario* cit., segn. Arch. capit. 176, p. 48, S. KUTTNER, *Repertorium* cit., p. 388.

<sup>13</sup> R. PASTE, *Inventario*, cit., segn. Arch. capit. 89, p. 27, S. KUTTNER, *Repertorium* cit., p. 309; ID., *Bernardus Compostellanus Antiquus. A study in the Glossators of the Canon Law*, in « Traditio », I (1943), pp. 289, 313, 339 (adesso ripubblicato in ID., *Gratian and the Schools of Law, 1140-1234*, London 1983); ID., *Johannes Teutonicus, das vierte Lateran-konzil und die Compilatio Quarta*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, Città del Vaticano 1946 (Studi e Testi 125), p. 619; ora in *Medieval Councils, Decretals and Collections of Canon Law*, London 1980, e S. KUTTNER - E. RATHBONE, *Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century*, in « Traditio », VII (1949-51), p. 339 (ora in S. KUTTNER, *Gratian and the Schools* cit.).

<sup>14</sup> R. PASTE, *Inventario* cit., segn. Arch. capit. 23, p. 10, S. KUTTNER, *Repertorium* cit., p. 322, e ID., *Bernardus Compostellanus* cit., p. 311.

Negli anni Venti del XIII secolo si assiste alla dispersione della generazione di canonisti commentatori delle compilazioni antiche ed alle difficoltà dello Studio bolognese a causa sia delle interferenze esterne, non ultima la fondazione da parte di Federico II dell'Università napoletana, sia delle ricorrenti crisi interne, con le prime diaspore, a cui anche Vercelli è indirettamente interessata.

Malgrado ciò si assiste ad una fioritura scientifica copiosa per i civilisti, ed i nomi di Accursio ed Odofredo possono ben esemplificarla, ed addirittura splendida per i canonisti, i quali, con le opere di Sinibaldo dei Fieschi, poi papa Innocenzo IV, ed Enrico da Susa raggiungono quello che, a ragione, è stato ritenuto l'apogeo della scienza canonistica medievale: in meno di un secolo il diritto canonico si è unificato diventando giuridico, pontificio e completo e la Chiesa ha altresì raggiunto la coesione geografica, l'unità giuridica, la completezza e l'autorità della gerarchia. Le Decretali di Gregorio IX, del 1234, sono la sanzione ed il monumento a questa situazione. Negli anni Quaranta dello stesso secolo viene rivisto, proprio in funzione della nuova situazione normativa, anche l'apparato ordinario di glosse al Decreto di Graziano, ad opera di Bartolomeo da Brescia, ed anche una copia di questo testo è conservata presso l'Archivio Capitolare di Vercelli<sup>15</sup>.

Il richiamo alla presenza di alcuni testi molto significativi, e ad altri cui dopo accennerò, nell'Archivio Capitolare vercellese si presta a qualche considerazione anche in rapporto alla storia dell'Università locale, letta dall'angolo visuale del diritto canonico.

Da questo punto di vista, infatti, credo che emerga e sia da rimarcare una netta differenziazione tra il fatto istituzionale e quello culturale, che, seppure interagenti per raggiungere l'obiettivo della fondazione dell'Università, richiamano presupposti diversi quanto al loro rilievo all'interno della stessa vicenda: da una parte cioè la contingenza politico-istituzionale, dall'altra l'humus culturale.

Anni fa, studiando la scuola giuridica reggiana nel medioevo, Gualazzini ha tratto importanti testimonianze proprio dalla Biblioteca della Cattedrale

---

<sup>15</sup> R. PASTE, *Inventario cit.*, segn. Arch. capit. 25, p. 11, S. KUTTNER, *Repertorium cit.*, p. 103; ID., *Bernardus Compostellanus cit.*, p. 280, 281, 285. Sui problemi di datazione del manoscritto si veda, da ultimo, R. WEIGAND, *Ordinaturus Magister*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 8 (1978), p. 46; *Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu dem frühen Glossen und Glossenkompositionen*, t. III-IV in « Studia Gratiana », XXVI (1991), pp. 985-988.

drale di quella città: dagli inventari risulta che erano a disposizione del clero e « quasi sicuramente anche della scuola », parecchie opere di diritto canonico: soprattutto da alcune di queste, finalizzate all'insegnamento, egli traeva la conclusione che esse « sono certamente la prova che la biblioteca serviva per la scuola giuridica »<sup>16</sup>. Si tratta di episodi ed elementi della vita culturale reggiana che attestano « il particolare interesse ambientale al diritto canonico. Esso veniva almeno in parte dalla tradizione teologica locale, attestata dalla presenza nella biblioteca della Cattedrale di opere al riguardo ... »<sup>17</sup>.

Da questo punto di vista la tradizione vercellese è certo più importante e più complessa. Come afferma Ordano,

« fino al secolo XII, a Vercelli, la fiaccola della cultura fu tenuta accesa dalla chiesa, nell'adempimento della sua missione religiosa e civilizzatrice. Il centro degli studi fu quindi la cattedrale »; ed ancora, « un periodo di fioritura per la cultura vercellese fu quello attoniano. Attone impose al clero l'obbligo dell'insegnamento elementare gratuito ... procurò preziosi testi alla biblioteca capitolare, ed infine incrementò gli studi di carattere superiore »<sup>18</sup>.

Da un punto di vista del diritto prebolognese, canonico ma anche civile, il complesso di testi sopravvissuti è del massimo rilievo; opere di Attone, di Burcardo, decretali pseudoisidoriane, raccolte di canoni conciliari, penitenziali, capitolari, insieme a testimonianze del diritto giustiniano, di quello longobardo e franco, con presenza di capitolari ecclesiastici, costituiscono un fondo che dimostra non soltanto aperture o curiosità culturali, ma sembra piuttosto rimandare ad una specializzazione giuridica e, quindi, presumibilmente, alla presenza di operatori in grado di maneggiare questi codici<sup>19</sup>.

Quanto questo materiale potesse essere utilizzato anche per una attività di insegnamento ad alto livello non è possibile dire, così come non si può valutare quanto, al momento del sorgere dell'Università e con uno studio giuridico ormai orientato su nuovi testi, questo patrimonio del passato sia stato considerato. Il meno che si possa dire, comunque, è che anche a

---

<sup>16</sup> U. GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel Medio Evo*, Milano 1952, p. 78 e sgg. e specialmente pp. 80-81.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 104.

<sup>18</sup> R. ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, p. 161. Dello stesso autore *Origine dell'Università medievale di Vercelli*, Biella 1975.

<sup>19</sup> R. PASTE, *Inventario* cit., segn. Arch. capit. 15, 41, 76, 80, 96, 111, 122, 127, 128, 143, 165, 174, 175, 188, 203.

Vercelli è certamente esistito quel « particolare interesse ambientale al diritto canonico » di cui Gualazzini ha parlato per Reggio Emilia. C'è forse qualcosa di più, ed è il collegamento di questa tradizione, forse scolastica, alla nuova realtà universitaria, testimoniata dal significativo incremento di codici canonistici afferenti al diritto insegnato e studiato tra il XIII ed il XIV secolo. Non solo le opere di Giovanni Faventino, Bernardo da Pavia, Alano Anglico, Tancredi, Bartolomeo da Brescia, di cui si è già detto, ma testimoni del *Liber Extra*, del *Liber Sextus*, delle *Clementinae*, queste ultime due con il famoso apparato di Giovanni d'Andrea<sup>20</sup>.

Per riferimenti molto meno numerosi, ma soprattutto molto meno organici nel trasmettere un significativo itinerario scolastico, Gualazzini ha ritenuto che per Reggio esista la prova che la biblioteca servisse per la scuola giuridica. In carenza di ulteriori prove, è difficile dire quanto una simile affermazione possa attagliarsi anche alla situazione vercellese. Il problema, io credo, non è l'origine dell'Università che, come giustamente afferma Ordano, non si può vedere come un processo di trasformazione della scuola cattedratica, ma piuttosto l'incidenza ambientale di una radicata cultura ecclesiastica nella nascita dello *Studium*. Quando Ordano dice che « la fondazione dello *Studium* si deve ad una ponderata iniziativa del governo comunale, giustificata da favorevoli circostanze politico-economiche, indipendentemente dalle condizioni della scuola e della cultura vercellese »<sup>21</sup>, io credo che sia da condividere in pieno la prima parte della sua affermazione, un po' meno la seconda. Le importanti testimonianze dell'antico diritto, canonico ma non solo quello, inducono a pensare a probabili influssi se non di tradizione scolastica almeno di cultura superiore, che potrebbero aver avuto un peso nella volontà comunale di fondare una Università. La circostanza, poi, che lo stesso fondo di testi giuridici sia stato alimentato anche da codici relativi al diritto nuovo, ma collocati nello stesso contesto fisico della cattedrale, che conservava i più antichi, parlerebbe anch'esso a favore di un rapporto di collaborazione dell'istituzione ecclesiastica con la nuova realtà universitaria.

Non ho certo competenza sufficiente sulla documentazione vercellese per poter andare al di là di queste riflessioni suggerite dai testi giuridici che ho sopra ricordato, e mi sembra che molta cautela sia stata, di recente, usata

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, segn. Arch. capit. 5, 9, 10, 17, 21.

<sup>21</sup> R. ORDANO, *Storia di Vercelli* cit., p. 163.

da Maffei nell'affrontare, quasi di sfuggita, questo tema all'interno di un più complesso lavoro che ha apportato un importante contributo alla conoscenza di Ugolino di Sesso, giurista, maestro e vescovo di Vercelli al momento della costituzione dell'università<sup>22</sup>. Egli ha richiamato anche l'opera di Giuliano da Sesso, una ulteriore testimonianza della presenza del diritto canonico, che consente di fare alcune osservazioni non tanto sul problema delle origini dello *Studium* quanto piuttosto sul suo modo di essere e di funzionare.

Maffei ha ricostruito le vicende biografiche e l'attività scientifica di Ugolino, ricordando i legami con Bologna e con Palencia, ove va nascendo « il primo Studio della Spagna cristiana »<sup>23</sup>. La sua permanenza iberica va ascritta, oltre che alla politica di Alfonso VII, anche, se non soprattutto, alle « provvide iniziative ecclesiastiche, nel corso di una congiuntura felice che vedeva crescere alcune scuole capitolari in centri universitari vivificati dal respiro di una Chiesa che non conosceva confini »<sup>24</sup>. La sua ascesa alla cattedra episcopale vercellese è del 1214 e Maffei riporta, senza farla propria in carenza di sicura documentazione, la notizia data dai biografi di Ugolino di una sua parte da protagonista nella migrazione degli studenti padovani a Vercelli. Allo stato degli atti l'iniziativa del comune nella creazione dello Studio sembra determinante e gli storici dell'Università che si sono occupati del documento di accordo con le rappresentanze studentesche hanno posto costantemente in evidenza l'azione delle autorità laiche e non di quelle religiose.

La ricostruzione della prestigiosa attività di giurista del presule vercellese e la concomitanza della sua presenza al momento di creazione dello Studio credo che possano, però, confortare l'idea del particolare interesse ambientale al diritto canonico, di cui ho parlato, e rendere plausibile la spinta che il contesto culturale della Vercelli dei primi decenni del XIII secolo possa aver dato all'idea di fondazione di una Università.

In questo senso non è forse casuale che il tipo di scienza giuridica che prende piede a Vercelli sia sostanzialmente quella di cui Ugolino, con le sue opere, è stato espressione. Come ricorda ancora Maffei,

« egli è il tipico rappresentante di quella canonistica di transizione, dalla decretistica alla decretalistica, nella quale, soprattutto in relazione a problematiche quali le proces-

---

<sup>22</sup> D. MAFFEI, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia* cit., pp. 9-30.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 15.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 18.

suali da lui trattate, sembrano in qualche modo in simbiosi i due ruoli del civilista e del canonista »<sup>25</sup>.

È l'indicazione di un percorso scientifico che, dal nostro punto di vista, consente ancora un breve discorso sia su un'altra figura di canonista, sia sul modo di essere di questa disciplina nelle Università medievali di questo periodo che, per convenzione, definiamo « minori ».

È ascrivibile agli anni intorno al 1230 un *Libellus disputationum* di Ugolino di Sesso, opera che seppure raccoglie materiale proveniente da altri maestri, vercellesi e non, ne attesta le qualità di giurista, ribadite, peraltro da un prontuario, *flores legum*, tra i primi di questo genere nella letteratura giuridica. Come ricorda ancora Maffei,

« il suo collegamento non solo con Vercelli ma con lo Studio che vi fioriva durante l'episcopato di Ugolino e posteriormente alla sua morte, è attestato dalle numerosissime menzioni della città, del suo podestà, del suo vescovo, dei canonici di Sant'Eusebio e soprattutto, fra l'altro ancora, dei problemi cui dava vita la presenza di professori e studenti »<sup>26</sup>.

All'interno del *Libellus disputationum* di Giuliano da Sesso la trattazione del diritto canonico è soprattutto concentrata nel primo libro, costituito da diciannove rubriche, senza alcuna sistematica apparente, tratte dal primo, terzo e quinto libro del *Liber Extra*, collezione canonica che l'autore conosce e, quando utile, cita. Le rubriche che contengono ognuna circa una decina di *quaestiones* sono la *de electione et electi potestate*, e *de officio et potestate iudicis delegati*.

Al di là di un paio di fattispecie non canonistiche, di cui non possiamo occuparci, il primo riferimento a Vercelli concerne il monastero di San Pietro che, in assenza dell'abate *propter scismam*, e con l'autorizzazione vescovile, vende un immobile che l'abate tornato intende rivendicare<sup>27</sup>. La conclusione

---

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 15.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 28. L'opera è contenuta nel ms. Olomouc, Statni Archiv., C.0.40., cc. 3 v.-77 v., e già studiata da M. BOHACEK, *Le opere delle scuole medievali di diritto nei manoscritti della Biblioteca del Capitolo di Olomouc*, in « Studia Gratiana », VIII, (1962), pp. 384-387, è stata correttamente inquadrata da F. MARTINO, *Giuristi di scuola e pratici del diritto a Reggio e a Padova. Il ms. Olomouc C.0.40*, in « Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali », VIII (1986), pp. 423-445.

<sup>27</sup> Ms. Olomouc, cit. f. 4 r.

è nel senso che la vendita si tenga ferma qualora si provi che, al momento dell'alienazione, l'abate non fosse reperibile.

Un secondo caso riguarda i canonici di Sant'Eusebio che supplicano il papa di conferire una prebenda ad un soggetto; il papa incarica l'abate di Sant'Andrea di verificare l'esistenza della volontà di conferimento e l'abate trova che molti, favorevoli in precedenza, hanno cambiato idea, danneggiando il designando che ha sostenuto fatiche e spese per recarsi a Roma e perorare la propria causa: la soluzione è in favore del conferimento<sup>28</sup>.

Un terzo caso riguarda una causa, vertente tra due pavesi, che il papa o l'imperatore hanno delegato ad un terzo pavese che studia a Vercelli e che convoca in questa città le parti; alla domanda se ciò sia nei suoi poteri si risponde che allo stesso giudice viene lasciata la valutazione della opportunità e della fattibilità del suo provvedimento di convocazione delle parti<sup>29</sup>.

Altre questioni riguardano zone limitrofe, come Alba, Bergamo, le abbazie dei monaci di Chiaravalle, o si riferiscono a tradizioni giuridiche lombarde, come il duello giudiziale. Nei libri seguenti si trovano ancora alcune *quaestiones* con personaggi legati alla Chiesa locale, come il vescovo o i canonici di Sant'Eusebio.

Al di là dei casi specifici, la tipologia dell'opera richiama alcune osservazioni che Cortese ha dedicato alle istituzioni universitarie nate, in modo diretto o indiretto, dalla crisi bolognese dei primi anni del Duecento. Il successo di generi letterari diversi da quelli esegetico-sistematici tradizionalmente dominanti, oltre ad essere il segno della crisi del metodo della glossa, è il segno di un diverso rapporto tra la scienza e la prassi. Sono modelli scientifici e didattici diversi e, secondo Cortese,

« la nascita delle piccole università, magari meteore, più che un amore per la cultura giuridica teorica mostrano l'esigenza di migliorare il funzionamento degli apparati amministrativi e giudiziari nel mondo comunale ormai prossimo al suo ultimo rigoglio »<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, c. 5 r.

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 8 r.

<sup>30</sup> E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi* (Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 117-118.

L'iniziativa del comune di Vercelli può credo essere ragionevolmente inquadrata in questo contesto culturale, funzionale alla domanda che proviene da funzionari pubblici e da soggetti, come giudici, avvocati e notai, che applicano quotidianamente il diritto. La presenza a Vercelli forse già nel XIII secolo, ma certamente nel XIV, di una scuola di notariato, come ha dimostrato Soffietti<sup>31</sup>, credo che sia un'altra importante riprova che la cultura prodotta da queste piccole università si ponga a mezza strada tra il modello bolognese e la vita forense. Anche il diritto canonico, insieme al feudale e a quello longobardo, ottiene maggiore spazio e la stessa opera di Giuliano di Sesso, prima esaminata, ben si inquadra nel clima politico e culturale sopra rammentato.

Nel titolo di questa relazione ho proposto di ricercare le tracce della presenza del diritto canonico a Vercelli nel periodo del fiorire dell'Università: quello che si è rinvenuto, in coscienza, non è quantitativamente cospicuo, ma credo che possa servire a stimolare riflessioni e, magari, nuove ricerche su un ramo della scienza giuridica e dell'insegnamento universitario che, certamente, a Vercelli ha trovato una solida tradizione di presenza culturale.

Le auspicabili nuove acquisizioni potrebbero essere il segnale di una inversione di tendenza rispetto a quello che, sulla base di pochi elementi di conoscenza scriveva, all'inizio dell'Ottocento, Savigny, secondo cui «la scuola di Vercelli fu senza efficacia sulla scienza, ed è solo importante sulla luce che diffonde sulla più antica costituzione delle università in generale, e specialmente sulla storia di Padova»<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> I. SOFFIETTI, *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LV (1982), pp. 239-252.

<sup>32</sup> F.C. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo* cit., I. p. 616.

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo